

Copia Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10

Del 01-04-2019

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO : Approvazione aliquote T.A.S.I. anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore **17:25** nella sala delle adunanze Consiliari.

Convocati nelle forme prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede l'adunanza: Dott.ssa Luisa Murru - Sindaco

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Murru Luisa	P	Schirru Romano	A
Cucca Luigi	P	Cabras Giovanni Battista	P
Lampis Gianluca	P	Fenu Modesto	P
Marotto Alessio	P	Cinus Giuseppe	P
Spiga Paolo	P	Loi Giovanni Battista	A
Martis Matteo	P	Cinus Silvia	A
Angius Marco	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello.

Scrutatori:

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione aliquote T.A.S.I. anno 2019.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - TRIBUTI

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) comma 14 lett.b, la quale, ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Tenuto conto che per *servizi indivisibili comunali* s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
- di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte:
 - protezione civile € 35.000,00
 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 331.403,49
 - parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, € 247.000,00altri servizi relativi al territorio ed'ambiente

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore dei conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

PROPONE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare per l'anno 2019, l'aliquota dell' **1,00 (uno) per mille** su tutte le tipologie di fabbricati (con esclusione della abitazione principale come previsto dall'art.1, comma 14 lett.b, della L. 28.12.2015, n. 208), aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta** anche in quota parte;

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- protezione civile € 35.000,00

- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 331.403,49

- parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, € 247.000,00

altri servizi relativi al territorio ed'ambiente

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it (L. 28.12.2015 n. 208)

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, www.comune.monastir.ca.it;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 11-03-2019

Il Responsabile del servizio

F.to Dott. Marco Marcello

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Carla Ferrucci

E' presente l'Assessore esterno Montis Roberta Maria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esponde il Sindaco;

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa peralzata di mano, presenti n. 10, voti favorevoli: 10 (unanimità);

D E L I B E R A

DI approvare la deliberazione suesposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Successivamente, con ulteriore votazione, che palesa:

DELIBERA

Di dichiarare con separata votazione, e con la seguente composizione di voto, presenti e votanti n. **10**, voti favorevoli: **10** (unanimità) la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Luisa Murru

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Monastir in data 08-04-2019 la stessa in pari data è stata inviata ai Gruppi Consiliari con nota n° 8139.

Monastir, 08-04-2019

Segretario Comunale
F.to Dott. Michele Cuccu

Copia conforme all'originale
Monastir, 08-04-2019

L'IMPIEGATO DELEGATO